

Bruxelles, 2.7.2014  
C(2014) 4420 final

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il suo parere motivato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario {COM(2013) 161 final} e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Rifusione) {COM(2013) 162 final}.*

*La Commissione si rallegra in particolare che il Senato della Repubblica valuti favorevolmente il pacchetto di misure proposte e ne sostenga nel complesso gli obiettivi.*

*La Commissione apprezza inoltre l'approvazione generale espressa dal Senato della Repubblica nei confronti del proposto conferimento di poteri alla Commissione stessa affinché adotti atti delegati in virtù dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tale contesto, e considerate talune osservazioni sollevate dal Senato della Repubblica, la Commissione fa notare che il numero considerevole di deleghe previste nella proposta di modifica del regolamento n. 207/2009 sarebbe giustificato dalla necessità di allineare al trattato di Lisbona i conferimenti di potere previsti dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, dal regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) e dal regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Dopo aver attentamente esaminato tutti i singoli conferimenti di potere, la Commissione ha concluso che sono conformi ai criteri di cui all'articolo 290 del TFUE. Per loro natura essi sarebbero strettamente limitati a elementi non essenziali dell'atto di base, ad esempio l'articolo 45 bis, lettera b), della proposta, relativo alla procedura per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, o l'articolo 45 bis, lettera f), relativo ai dettagli della procedura di presentazione e di esame dell'opposizione. Gli atti delegati possono essere utilizzati per completare o modificare*


*On. Pietro GRASSO  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama, 1  
00186 ROMA*

*elementi non essenziali della normativa. Di conseguenza, prima di proporre poteri delegati, la Commissione li analizza alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. I conferimenti di potere proposti dalla Commissione saranno soggetti, durante la procedura legislativa, a un'analisi e a un eventuale perfezionamento da parte del legislatore, con la possibilità di aggiungere condizioni di revoca e obiezione.*

*Le osservazioni sopra esposte fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo presso il Parlamento europeo e il Consiglio in cui il governo italiano è rappresentato.*

*Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.*

*Vogliate gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.*



Maroš Šefcovič  
Vicepresidente